

**SCHEMA APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI
PALERMO NELLA SEDUTA DEL 20 GENNAIO 2026**

STATUTO DELLA FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Art. 1) A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita la “Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo”, in versione abbreviata FOIPA.

Art. 2) La Fondazione ha sede legale presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo, attualmente in via Francesco Crispi 120, CAP 90139 Palermo, e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ai sensi del successivo articolo 9.

Art. 3) La Fondazione ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura dell’Ingegnere, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione e all’aggiornamento professionale e culturale degli Ingegneri e dei laureandi in Ingegneria. Le iniziative dovranno anche tener conto di quanto previsto nel Regolamento per l’aggiornamento delle competenze professionali in osservanza di quanto adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI).

La Fondazione è apartitica ed apolitica e non ha scopo di lucro.

A tal fine potrà:

- istituire corsi di formazione e scuole di preparazione e perfezionamento della professione, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali utilizzando qualunque media (riservandosi i diritti di *copyright*), tra le quali pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici culturali e di varia informazione tecnica, con l’esclusione di giornali quotidiani;
- sostenere l’attività di enti (inclusi gli altri Ordini, prevalentemente locali, ed analoghe istituzioni) che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, giuridici e tributari, mediante il sostegno ed il rilievo dell’attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire, con il finanziamento della Fondazione stessa;
- promuovere e finanziare convegni e riunioni, nonché seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici e tributari;
- promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca e di una emeroteca in materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche di interesse per gli Ingegneri che siano consultabili sia localmente che tramite Internet;
- promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche, di interesse per gli Ingegneri, consultabili sia localmente che tramite Internet;
- promuovere e finanziare le relazioni culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali ed internazionali anche attraverso la partecipazione ad attività quali, ad esempio: *master, summer school, winter school, etc*;
- provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di Ingegneri di particolare interesse per la categoria e per gli istituti di ricerca universitaria e di altri enti pubblici e privati;
- organizzare attività culturali, scientifiche e tecniche in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti e/o società e/o aziende private, sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri;
- organizzare e sostenere le attività culturali e le iniziative di promozione della professione attuate dalle associazioni culturali che trattano temi di interesse degli ingegneri;
- promuovere, organizzare e sostenere attività culturali, sportive ed aggregative degli ingegneri;

- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche. Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità;
- organizzare, promuovere, sovvenzionare *stage* di Ingegneri presso professionisti, società, imprese e/o enti sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi;
- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio, colonie estive, colonie invernali, centri sportivi, pensionati per Ingegneri e loro familiari;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate.

La Fondazione potrà esercitare in via accessoria e sussidiaria ogni altra attività che, direttamente od indirettamente, l'organo amministrativo riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.

Per l'attuazione degli scopi sociali, la Fondazione potrà, inoltre, compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria che sia ritenuta utile, necessaria o pertinente.

La Fondazione opera:

- prioritariamente nell'ambito della circoscrizione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo;
- secondariamente in ambito regionale, nazionale ed internazionale.

Inoltre, la Fondazione potrà instaurare rapporti di collaborazione, in tutti quei casi in cui emerge l'opportunità e/o la necessità, con tutti gli Ordini provinciali e le relative Fondazioni e con tutti gli altri Organismi rappresentativi delle categorie professionali nelle modalità che si riterranno più opportune al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali di cui al presente articolo.

Art. 4) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni conferiti dall'Ente fondatore come risulta dall'atto costitutivo;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, inclusi donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati da enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all'art. 3) del presente Statuto;
- da introiti quale corrispettivo di iniziative pubblicitarie connesse all'attività editoriale o da sponsorizzazioni o contribuzioni alle manifestazioni culturali e scientifiche della Fondazione;
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Art. 5) Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 3) del presente Statuto;
- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4) del presente Statuto;
- eventuali contributi elargiti annualmente dal Consiglio dell'Ordine sulla base di programmi di attività preventivate dettagliatamente dal Consiglio d'Amministrazione;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- un contributo minimo annuo dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo pari ad euro 15.000,00 (euro quindicimila) a garanzia della copertura dei costi di gestione annui della Fondazione.

Art. 6) Potranno essere ammessi, in qualità di sostenitori della Fondazione, le persone fisiche, giuridiche e gli enti pubblici e privati, anche non economici, che abbiano versato un contributo in favore della Fondazione medesima ritenuto congruo dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7) La gestione della Fondazione è riservata ad un Consiglio di Amministrazione nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, Ente Fondatore, composto da un numero di Consiglieri, iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, pari al numero di Consiglieri dell'Ordine stesso. La delibera di nomina dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere assunta con la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei componenti del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio di Amministrazione così costituito individuerà il Vicepresidente Decano nel consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine territoriale ed eleggerà il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed un eventuale secondo Vicepresidente.

Nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione devono essere rappresentati i tre settori del mondo dell'ingegneria civile ed ambientale, industriale e dell'informazione.

Il Consiglio di Amministrazione in generale rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo e, quindi, la scadenza e/o il venir meno per qualsiasi causa del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri determinerà la scadenza e/o il venir meno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, così come il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri determinerà la necessità di provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che dovrà essere nominato entro 60 (sessanta) giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo.

Nelle *more* dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine e della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione resta in carica in regime di *prorogatio* per l'espletamento delle attività istituzionali.

La nomina a Consigliere di Amministrazione è singolarmente revocabile in qualsiasi momento dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, a proprio insindacabile giudizio, mediante delibera opportunamente motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei componenti del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo ha inoltre la facoltà di revocare o scogliere l'intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione, a proprio insindacabile giudizio, mediante delibera opportunamente motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei componenti del Consiglio dell'Ordine.

Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Consiglieri cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri, nominati nel rispetto di quanto predetto nel presente articolo, sempre entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

I nuovi Consiglieri nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il primo Consiglio di Amministrazione, al fine di dare piena attuazione e continuità alle attività nel periodo di costituzione, dura in carica cinque anni dalla data del suo insediamento, senza possibilità di revoca parziale o totale.

Eventuali dimissionari verranno sostituiti dal Consiglio dell'Ordine territoriale.

Trascorsi i primi cinque anni vale la regola generale.

Infine, nei casi previsti dalla legge o facoltativamente, la Fondazione si dota di un Organo di Controllo monocratico o collegiale che sarà lo stesso di quello nominato per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo e che resterà in carica per il medesimo arco temporale.

Art. 8) Tutte le cariche previste all'art.7) del presente Statuto sono a titolo gratuito, fatta eccezione per l'Organo di Controllo. Ai Consiglieri dalla Fondazione spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle attività a loro assegnate.

Art. 9) Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a. approva entro il 30 novembre di ogni anno il conto preventivo anche finanziario dell'anno successivo, predisposto dal Tesoriere, eventualmente in collaborazione con il Responsabile amministrativo di cui al successivo art.13;
- b. approva il conto consuntivo (bilancio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), il rendiconto finanziario di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell'anno successivo), predisposti, se ve ne è stata la nomina, da parte del Responsabile amministrativo, e la relazione illustrativa pertinente la gestione della Fondazione predisposti dal Tesoriere, eventualmente in collaborazione con il Responsabile amministrativo;
- c. trasmette sia il conto preventivo che il conto consuntivo, entro 30 giorni dalla loro approvazione, al Consiglio dell'Ordine territoriale per la successiva eventuale divulgazione in sede di Assemblea ordinaria degli iscritti;
- d. assume e licenzia il suo personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- e. delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, fermo restando le formalità stabilite dalla legge;
- f. decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- g. stabilisce i programmi della Fondazione;
- h. convoca, ove lo ritenga opportuno, una riunione dei sostenitori della Fondazione di cui al precedente art. 6, al fine di conoscere il loro parere, comunque non vincolante, su particolari iniziative della Fondazione;
- i. delibera le modifiche dello Statuto con una maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti. Le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione, a maggioranza semplice, del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione può delegare in tutto od in parte i suoi poteri, anche con procure "*ad negotia*", ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

In assenza del Presidente, la sua funzione verrà svolta dal Vicepresidente Decano. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dall'altro Vicepresidente - ove eletto - ed in sua assenza dal Consigliere più anziano, in termini di iscrizione all'Ordine, tra i presenti.

Art. 10) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con cadenza almeno trimestrale, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito a mezzo PEC tre giorni liberi

prima della data della riunione. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere fatta almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.

Art. 11) Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo quanto previsto all'art.9) del presente Statuto per le modifiche dello Statuto medesimo.

Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente, ovvero di chi presiede la riunione ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto.

Art. 12) Il Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento il Vicepresidente Decano, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Dell'assenza o impedimento del Presidente fa prova la firma del Vicepresidente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue, insieme con il Segretario, le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

In caso di motivata urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Il Presidente o un suo delegato partecipa alle assemblee dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri d'Italia.

I Vicepresidenti ed i Consiglieri partecipano, in qualità di osservatori, alle manifestazioni regionali e nazionali nell'ambito delle attività congressuali della Consulta degli Ordini degli ingegneri della Sicilia e del Consiglio Nazionale Ingegneri.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono fatte constare da verbali; tali verbali verranno redatti dal Segretario ed in sua assenza dal Consigliere più giovane tra i presenti alla seduta di Consiglio, e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

Il Segretario redige i verbali delle deliberazioni consiliari, cura, insieme con il Presidente, la corrispondenza, autentica le copie delle deliberazioni del Consiglio, ha in consegna l'archivio e la biblioteca.

Il Tesoriere è responsabile del patrimonio della Fondazione. Predisponde, eventualmente in collaborazione con il Responsabile amministrativo, la bozza di bilancio preventivo e consuntivo che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione. Provvede agli incassi ed ai pagamenti della Fondazione. Relaziona, ove richiesto dall'Ente Fondatore e/o dall'Organo di Controllo, sull'andamento della gestione della Fondazione, nonché sullo stato patrimoniale della Fondazione stessa.

Art. 13) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può, eventualmente, deliberare che la Fondazione stessa si avvalga dell'opera di un Responsabile amministrativo, in tal caso, lo stesso Consiglio provvederà poi alla sua nomina, a stabilirne la durata in carica, che non potrà comunque superare la durata del Consiglio, ed a fissarne il relativo compenso. I compiti e le funzioni del Responsabile Amministrativo saranno individuati nel regolamento di cui al successivo art.14). Qualora nominato il Responsabile amministrativo collaborerà con il Tesoriere alla predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo annuale.

Art. 14) Il Consiglio di Amministrazione delibera secondo le maggioranze stabilite dall'articolo 11 del presente statuto l'emanazione di un regolamento che disciplini il funzionamento della Fondazione nell'ambito di quanto previsto dal presente Statuto. L'approvazione di tale regolamento, nella sua stesura completa, sarà posta all' o.d.g. della prima seduta di Consiglio della Fondazione.

Art. 15) La Fondazione, per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 3 del presente statuto, può avvalersi delle commissioni dell'Ordine territoriale e a richiesta del Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato tecnico-scientifico sarà composto da un numero variabile da 3 (tre) a 11 (undici) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività di cui all'art. 3) del presente Statuto.

Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione o da un suo delegato. Il Comitato tecnico-scientifico esplicherà funzioni consultive, funzioni propositive in materia culturale e tutte le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I componenti del Comitato tecnico-scientifico svolgeranno le loro attività in forma gratuita. In ogni caso, ad essi spetterà il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art. 16) L'Organo di Controllo della Fondazione è composto da un Revisore dei Conti o da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio, e due supplenti. L'Unico Revisore o il Presidente del Collegio e almeno uno dei Revisori supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, redigendo all'uopo processo verbale da trascriversi nell'apposito libro sociale; i componenti dell'Organo possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante l'anno solare a due riunioni dell'Organo di Controllo decade dal suo ufficio.

L'Organo di Controllo esercita funzioni di controllo contabile sull'attività della Fondazione.

Annualmente l'Organo di Controllo riferirà al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo sui controlli effettuati mediante relazione scritta.

Le relazioni dell'Organo di Controllo devono essere trascritte sull'apposito libro.

Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta un compenso annuo nella misura fissata dallo stesso Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e per tutta la durata dell'incarico.

Nell'ipotesi in cui durante il periodo di mandato, uno o più Revisori cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, l'Organo di Controllo della Fondazione verrà reintegrato con un nuovo o nuovi componenti, nominato in sostituzione.

Art. 17) Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.

ART. 18) Il Consiglio d'Amministrazione, con la maggioranza dei tre quarti, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, richiedendo all'Autorità tutoria di dichiararne l'estinzione ai sensi dell'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resterà all'esaurimento della liquidazione sarà devoluto al Fondatore o ad altro Ente avente le stesse finalità, che verrà indicato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19) La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art. 20) L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, le norme di legge vigenti nel settore.